

CONSIDERAZIONI SULLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA DETERMINATA PER VIA DI CONVENZIONE EX CAN. 296 CIC

JUAN IGNACIO ARRIETA

Pontificia Università della Santa Croce

La convenzione che i fedeli laici possono stabilire con le prelature personali in forza del can. 296 CIC, rappresenta un rilevante contributo alla riflessione dottrinale sulla giurisdizione attribuita nella Chiesa ai pastori, sia per quanto riguarda la sua determinazione così come per il suo contenuto. Come si vedrà, la possibilità di una tale convenzione non costituisce un dato isolato nell'evoluzione subita dal regime giuridico della giurisdizione nell'ordinamento canonico, e tuttavia, in qualche modo, rappresenta una prospettiva adeguata per l'analisi globale di detta evoluzione, nella misura in cui nella convenzione stessa confluiscono un'insieme di fattori che l'ordinamento della Chiesa ha incorporato in epoca recente.

In queste pagine mi limiterò a sintetizzare alcune considerazioni riguardanti questo argomento, cercando di inquadrarle in una considerazione complessiva di carattere generale.

1. IL DISTINTO CONTENUTO DELLA GIURISDIZIONE DEI PASTORI NELLA CHIESA

Come si sa il termine «giurisdizione» è usato nell'ambito giuridico con significati diversi e non sempre in eguali contesti. Mentre la dottrina giuridica civile circoscrive prevalentemente il termine all'esercizio del potere giudiziario, in diritto canonico, pur essendo presente una tale ristretta accezione tra gli autori, e perfino nel vigente codice di diritto canonico¹, viene invece prediletto un uso più ampio della nozione di «giurisdizione». In tale senso, il can. 129 CIC impiega il termine «giurisdizione» per contraddistinguere una dimensione della «potestas sa-

1. Cfr. cann. 1417 § 2; 1469 § 1; 1512, 3° CIC: tuttavia, il can.129 § 1 CIC è chiaro nel non volere restringere il concetto al solo ambito giudiziale. In dottrina, vedi, per es., F. DELLA ROCCA, Giurisdizione ecclesiastica, in Novissimo Digesto italiano, VII, Torino 1961, pp. 1034-1040. Vedi in merito le osservazioni di B. OJETTI, Commentarium in Codicem iuris canonici. II. De personis, Romae 1930, pp. 155 s., e nota n° 2.



cra», la «potestas regiminis»², allargando così il concetto di giurisdizione a tutto l'ambito dell'esercizio del potere di governo nella Chiesa.

Tuttavia l'esperienza ecclesiale mostra, in modo altrettanto chiaro, che il significato canonistico del concetto «giurisdizione», forte soprattutto di una considerazione teologica del ruolo proprio dei pastori nel quale tale «potestas» è circoscritta, debba andare ben al di là delle sole manifestazioni di «potestas regiminis», per indicare complessivamente quell'insieme di poteri e facoltà che, in termini generali, spettano all'autorità ecclesiastica per lo sviluppo delle proprie funzioni (nei confronti dei fedeli laici e dei chierici che gli sono stati affidati)³. Come giustamente indicava d'Avack a proposito di nozioni quali autorità o potestà, con esse «non si viene a indicare il solo potere di comando e d'impero dell'ordinamento, ma si designa comprensivamente qualsiasi funzione e attività necessaria al medesimo per il conseguimento delle finalità proprie»⁴.

L'ordinamento canonico, infatti, non restringe alla sola potestà di governo gli effetti giuridici della determinazione del rapporto costituzionale di gerarchia; all'interno di tale rapporto, o, quanto meno, in dipendenza più o meno diretta da esso, emergono anche altre situazioni soggettive attive rilevanti giuridicamente che, pur non essendo configurate come «potestà», presuppongono comunque nel titolare (nel vescovo o, più in generale, nel pastore) una concreta investitura di «autorità» su di altri soggetti: un qualche «titolo giuridico» per agire nei loro confronti. Una prova di questo può essere, per esempio, il caso del can. 966 CIC, il quale, per la validità dell'assoluzione sacramentale chiede che il confessore «facultate gaudeat eandem in fideles (...) exercendi»; o il caso del can. 1110 CIC che, nell'ambito della disciplina matrimoniale, ammette come testimone qualificato all'ordinario o al parroco personali «intra fines suae dicionis». In questi e in altri casi analoghi la validità o la liceità di un determinato atto non riguardante l'esercizio della potestas regiminis (spesso relativo all'esercizio del ministero ricevuto o dell'ufficio di cui è stato investito) è vincolata all'esistenza di un previo rapporto stabile tra il pastore e il fedele.

La stragrande maggioranza delle attività dei pastori che hanno come fondamento la funzione che è stata loro attribuita riguardo ai propri fedeli, pur senza mancare di una concreta dimensione giuridica, delineante posizioni di legittimità o di illegittimità, che interessano la validità e la liceità degli atti, sfuggono ad una analisi impostata prevalentemente in termini di «potere» giuridico. A queste fa-

^{2.} Per la distinzione tra i due concetti, vedi J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesia-stica*, Milano 1997, pp. 41 ss.; A. VIANA, *Organización del gobierno de la Iglesia*, Pamplona 1995, pp. 40 ss.

^{3.} Cfr. S. LARICCIA, Giurisdizione ecclesiastica, in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano 1970, pp. 469 ss. Sulla potestà di giurisdizione, vedi J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, cit., pp. 243 ss.

^{4.} Cfr.; P.A. D'AVACK, Autorità ecclesiastica, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano 1959, p. 487; IDEM, Chiesa cattolica, in Enciclopedia del diritto, VI, Milano 1960, pp. 926 ss.; S. LARICCIA, Giurisdizione ecclesiastica, cit., p. 470.



coltà, legittimazioni per agire o doveri ministeriali di ufficio, più o meno discrezionali, non corrispondono nei fedeli precise situazioni di soggezione giuridica, in quanto appartengono ad un sistema di rapportarsi improntato dalle regole di libertà, di autonomia e di personale responsabilità indicate dal can. 208 CIC quando riprende il noto testo della cost. Lumen gentium n. 32⁵.

Per tutto questo, era frequente in dottrina contrapporre una nozione stretta di giurisdizione⁶, intesa appunto come fondante del potere giuridico di comando esercitato dall'autorità ecclesiastica (il potere di giurisdizione), e un'altra nozione di giurisdizione *lato sensu*, avente anch'essa una dimensione giuridica, che agiva piuttosto come «legittimante giuridico» all'esercizio degli atti ministeriali e di potestà di ordine (nel senso che la mancanza di «giurisdizione» avrebbe reso illecito —e in certi casi addirittura invalido— l'esercizio dell'ordine).

La distinzione risponde, credo, alla realtà delle cose, e al diverso modo di come la dimensione formale del diritto appare rappresentata in contesti differenti, come sono le ipotesi di una positiva e predeterminata vincolazione giuridica dei fedeli e quelle altre circostanze in cui pur venendo configurata, più o meno genericamente, una responsabilità giuridica del pastore nei confronti di determinati fedeli, questi ultimi non si trovano invece in una relativa posizione di vincolazione, bensì in situazioni giuridiche di autonomia e di libertà.

Ciò non significa, tuttavia, che l'operato dal fedele in questi spazi di autonomia e di libertà sfugga completamente alla percettibilità del diritto canonico; significa soltanto che la rilevanza giuridica di tale comportamento risulta percepita dal diritto in modo congruo a tale libertà che si riconosce, e cioè, può essere valutata soltanto in forma globale. Infatti, dette autonome attuazioni, se considerate nel loro insieme, hanno una qualche rilevanza giuridica, e possono essere giuridicamente valutate nei confronti degli impegni di carattere generale assunti col battesimo. È ciò che accade, per esempio, col vincolo della comunione ecclesiale delineato dal can. 205 CIC, il quale trova una concreta «rilevanza giuridica» quando vengono prese in considerazione «intere attività» di impegno cristiano dei fedeli⁷.

La giurisdizione serve soprattutto a disegnare l'ambito della «responsabilità pastorale» che nella Chiesa viene affidata ai pastori, e quindi, più che da poteri, risulta primariamente integrata da doveri di servizio e dalla conseguente «legittimazione» per attuare il ministero in ambiti determinati, e su un certo tipo di fedeli⁸.

- 5. Vedi in merito J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, cit., 117 ss.
- 6. Si veda in merito S. LARICCIA, *Giurisdizione ecclesiastica*, cit., p. 470, e gli autori da lui segnalati.
- 7. In questo senso, la valutazione positiva del grado di «comunione ecclesiale» di un determinato soggetto, per l'assegnazione, ad esempio, di un ufficio ecclesiastico (cfr. can. 149 CIC), si può realizzare soltanto in modo globale, tenendo conto cioè, di intere condotte di vita cristiana del soggetto, al di là, com'è ovvio, della più concreta rilevanza giuridica che hanno alcuni atti di speciale significato come, per esempio, un delitto di eresia.
- 8. Cfr. X. WERNZ-P.VIDAL, *Ius Canonicum II, De personis*, Romae 1943, pp. 62-63; P.A. D'AVACK, *Autorità ecclesiastica*, cit., p. 492.



Tale posizione giuridica complessiva dei pastori viene delimitata in ogni caso dalla rispettiva *missio canonica*, la quale adotta significativamente forme a modalità abbastanza diversificate⁹.

Infatti, benché qualunque *missio canonica* dei vescovi risulti determinativa di funzioni episcopali personali, solo in determinati casi essa affida propriamente la direzione pastorale di una comunità di fedeli configurata gerarchicamente come tale, e nemmeno in tutti questi casi la *missio canonica* delinea nel vescovo una posizione di «pastore proprio» della comunità. Ciò risulta palese nel caso dei vescovi coadiutori e ausiliari; ma accade anche trattandosi di vescovi titolari che agiscono come vicari del Sommo Pontefice alla guida di circoscrizioni missionarie¹⁰, o anche nel caso di quegli altri vescovi la cui *missio canonica* non riguarda un *coetus fidelium* ecclesialmente strutturato come tale, come succede negli incarichi conferiti a determinati vescovi per coordinare, per conto della conferenza nazionale del paese *a quo* o *ad quem*, l'assistenza pastorale dei propri connazionali emigrati all'estero¹¹.

La particolare posizione giuridica di chi, come «pastore proprio», presiede una comunità ecclesiale stabilmente costituita e unificata come tale, avente, cioè, propria identità ecclesiale nonché una relativa autonomia all'interno della communio ecclesiarum, deriva dal fatto che egli impersona uno degli elementi ecclesiali costitutivi di tale genere di comunità. Come insegna la teologia cattolica, l'ufficio di «pastore proprio» rappresenta il fattore gerarchicamente strutturante della comunità diocesana —e, con qualche specifico rilievo, di qualunque altra circoscrizione¹²—, l'elemento cioè che aggrega la comunità dei fedeli all'unità della Chiesa¹³, il quale viene invece a mancare quando l'incarico contenuto nella missio canonica del vescovo riguarda un coetus fidelium non ecclesialmente costituito come tale, come ad esempio accade nel caso dei vescovi incaricati della pastorale dei connazionali emigrati all'estero¹⁴.

In sintesi, la giurisdizione dei vescovi, in quanto posizione giuridica complessiva, viene determinata e, allo stesso tempo, delimitata in maniera differente per ogni vescovo dalla *missio canonica*, sia nei confronti dei rispettivi fedeli, sia anche rispetto agli altri membri dell'episcopato che, a loro volta, hanno ricevuto una *missio canonica* specifica.

Queste considerazioni di carattere generale riguardano anche il rapporto giuridico emerso per via di convenzione nell'ambito delle prelature personali, poiché

- 9. Cfr. cost. dog. Lumen gentium, n. 21.
- 10. Cfr., per es., can. 371 CIC: in merito, vedi J.I. Arrieta, Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche, in «Ius Ecclesiae» 6 (1994) 3-40.
- 11. Cfr. ad esempio, Statuta Conferentiae episcoporum catholicorum Hungariae, del 28 ottobre 1996, art. 2, e); Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae, del 23 marzo 1993, art. 3 § 1.
 - 12. Cfr. J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, cit., pp. 224; 355-358.
- 13. Cfr. can. 131 § 2 CIC; in dottrina, vedi di recente, A. VIANA, *Commento al can. 131*, in *ComEx* I, cit., pp. 848 ss., e la bibliografia da lui segnalata.
- 14. Cfr. ad esempio, Statuta Conferentiae episcoporum catholicorum Hungariae, del 28 ottobre 1996, art. 2, e); Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae, del 23 marzo 1993, art. 3 § 1.



la natura giuridica della giurisdizione costituita sulla base della *missio canonica* del prelato —alla quale si fa esplicita menzione, per esempio, nell'art. III della cost. ap. *Ut sit*, di erezione della prima prelatura personale¹⁵—, appartiene per forza a questa stessa categoria di concetti. Come si dirà più avanti, anche nella posizione giuridica complessiva di questo prelato personale vanno rintracciati contenuti di potestà giuridica e di legittimazioni per agire nei confronti di posizioni passive di soggezione o di libertà e autonomia, a seconda dei casi, da parte dei fedeli della prelatura.

2. PERSONALITÀ E POTENZIALE PLURALITÀ DEL RAPPORTO GIURISDIZIONALE

Un'altro genere di considerazioni concernenti la configurazione della giurisdizione ecclesiastica riguarda la natura strettamente personale che contraddistingue questo rapporto, indipendentemente dal criterio delimitativo —territoriale o personale— impiegato per definirlo, e, allo stesso tempo, il carattere di non esclusività caratterizzante tali rapporti, come attesta l'esperienza giuridica della Chiesa, a mio modo di vedere, in coerente risposta alle esigenze della sacramentalità e collegialità dell'episcopato¹⁶.

Il rapporto giurisdizionale è, infatti, un rapporto «interpersonale»: le comunità cristiane strutturate dall'episcopato sono, innanzitutto, gruppi di persone, coetus fidelium, porzioni del Popolo di Dio. Di fatto, i vari criteri seguiti nella Chiesa per delimitare le persone appartenenti ai vari coetus (le cosiddette circoscrizioni ecclesiastiche) hanno soltanto un ruolo funzionale, puramente determinativo di un rapporto stabile che viene a costituirsi tra soggetti, potendosi esercitare in seguito la giurisdizione sui fedeli così individuati con indipendenza dalla dimensione territoriale (can. 136 CIC). A ben guardare, le stesse categorie legate al domicilio e al territorio, come quella di «incola» (residente o abitante) del can. 100 CIC, sono categorie nettamente personali, riguardanti cioè la condizione personale (stabile) di un soggetto, indipendentemente dal luogo dove si trovi¹⁷.

Determinato il rapporto gerarchico sulla base del criterio territoriale o personale, questo rapporto mantiene ovunque la virtualità delle rispettive posizioni di giurisdizione e di sudditanza: il fedele, come precisa Michiels, rimane stabilmente

^{15. «}Praelaturae iurisdictio personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope conventionis cum praelatura initae, laicos qui operibus apostolicis praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastoralem praelaturae perficiendam sub auctoritate praelati exstant iuxta praescripta articuli praecedentis» (cost. ap. *Ut sit*, del 28 novembre, 1982, AAS 75 [1983] I, 423-425).

^{16.} Cfr. J.I. Arrieta, *Primado, episcopado y comunión eclesial*, «Ius Canonicum» 75 (1998) spec. 71-77.

^{17.} Cfr. J. Otaduy, Commento al can. 13, in ComEx, I, 2ª ed., cit., p. 333. Sulle manifestazioni del principio di territorialità nella Chiesa, vedi G. Feliciani, La dimensione «spazio» nel nuovo Codice di diritto canonico, in Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, I, Perugia 1984, pp. 437 ss.



affidato alla cura pastorale della propria autorità e, pur sottoposto alle leggi territoriali assolute del luogo dove si trova, è tuttavia obbligato ad osservare le leggi del proprio territorio quando la loro trasgressione rechi in esso qualche danno¹⁸.

La permanenza del rapporto interpersonale di giurisdizione rappresenta, infatti, un criterio di carattere generale nell'ordinamento canonico, e si applica anche ai casi in cui non sia stato il territorio, bensì un criterio personale, a determinare la condizione di suddito. Per di più, si tratta di un principio che non unicamente riguarda l'esercizio della *potestas regiminis* di carattere esecutivo, come indica il can. 136 CIC¹⁹, poiché uguale regola —sebbene con qualche secondario adattamento alla natura delle diverse materie— presiede anche nella Chiesa per quanto concerne quella legittimazione dei pastori di cui si è detto prima per esercitare atti ministeriali sui propri fedeli: la giurisdizione intesa in modo ampio.

In tal senso, per esempio, un vescovo può amministrare la confermazione ai propri sudditi, anche fuori della diocesi, cosa che invece non può fare lecitamente nei confronti di chi non è suddito, neppure dentro al territorio della propria diocesi se si «oppone una espressa proibizione del loro ordinario proprio» (can. 886 CIC). La stessa logica emerge dal can. 1015 CIC nel precettuare che, a meno che non sia impedito da giusta causa, sia il proprio vescovo a ordinare i suoi sudditi. Trattandosi del sacramento della penitenza è, invece, ad validitatem che il can. 966 CIC prescrive la necessaria giurisdizione —«facultate gaudeat»— nel ministro del sacramento; e, infine, tornando ad un esempio prima avanzato, il can. 1110 CIC, per la valida assistenza al matrimonio, limita la vigenza assoluta del criterio territoriale, riconoscendo giurisdizione all'ordinario e al parroco personali sui propri sudditi, «nei limiti della loro giurisdizione»²⁰. Come si può osservare, il rapporto inter-personale di sudditanza risulta perfino prevalente rispetto al criterio territoriale nel delimitare la giurisdizione dei pastori.

Tuttavia, l'esperienza giuridica della Chiesa mostra anche un'altra caratteristica del rapporto inter-personale proprio della relazione giurisdizionale, e cioè, la potenziale pluralità di relazioni di questo genere che, in determinate condizioni, possono trattenere nel contempo gli stessi soggetti. Ciò accade per la concorrenza di circostanze modificative della posizione giuridica complessiva dei vescovi, dei presbiteri e diaconi, o anche dei fedeli laici, in modo tale che il soggetto viene a

^{18.} Cfr. can. 13 § 2, 1° CIC; G. MICHIELS, Normae generales juris canonici, 2.ª ed, Parisiis-Tornaci-Romae, 1949, p. 377. Per la nozione di leggi territoriali assolute, vedi anche J. OTADUY, Commento al can. 13, cit., p. 333.

^{19.} Il can. 136 CIC segnala esplicitamente —e lo stesso fanno, per esempio, i cann. 87 e 91 CIC per il concreto caso della dispensa— che quantunque ci si trovi fuori dal territorio, si può esercitare la potestà esecutiva di giurisdizione nei confronti dei sudditi benché assenti dal territorio, se non consti diversamente dalla natura dell'oggetto o per disposizione del diritto. Cfr. can. 201 CIC'17; in dottrina, vedi H. Franceschi, Commento al can. 136, in Comexi, 2ª ed., cit., pp. 876-880; J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, cit., pp. 55-56.

^{20.} Per la valida e lecita assistenza al matrimonio durante il viaggio per mare da parte dei cappellani, si veda motu pr. Stella maris, cit., VII, § 3.



trovarsi inserito allo stesso tempo, in modo attivo o passivo, in diversi rapporti di giurisdizione ecclesiastica.

Frequentemente la posizione giuridica di uno stesso vescovo risulta plurima, articolandosi in giurisdizioni diverse. Si pensi al caso frequente, spesso di carattere transitorio, del vescovo diocesano chiamato a svolgere contemporaneamente il ruolo di amministratore apostolico in un'altra diocesi; al vescovo ausiliare o, addirittura, allo stesso vescovo diocesano che, in modo stabile, svolge anche il ruolo di ordinario militare; al nunzio apostolico designato nel contempo a capo di un'amministrazione apostolica stabilmente eretta. Questi ed altri dati di esperienza simili rendono l'idea dei criteri di elasticità e del senso di realismo con cui, in determinate condizioni, viene realizzata la *missio canonica* dei vescovi, facendoli titolari di posizioni di giurisdizione differenti.

Analogo dev'essere il giudizio che merita la posizione degli altri chierici, presbiteri e diaconi. Al tradizionale istituto dell'incardinazione si sono affiancati di recente altri volti a stabilire, subordinatamente al legame di incardinazione, nuovi legami ministeriali con altri vescovi. È il caso, particolarmente, dell'istituto dell'addittio, del can. 271 § 2 CIC²¹, abitualmente adoperato dalle organizzazioni della mobilità del clero facenti capo alle diverse conferenze episcopali nazionali, che consente il temporaneo passaggio di chierici ad un'altra diocesi, nei termini stabiliti da una convenzione firmata dai due vescovi e dal chierico interessato. Una situazione analoga, sebbene meno studiata sotto il profilo dottrinale, è rappresentata dal passaggio di un chierico ad un ufficio di natura sovra-diocesana, sia a livello di conferenza episcopale, sia soprattutto di curia romana²², dove il vincolo dell'incardinazione alla diocesi di origine resta quasi in sospeso davanti al delinearsi di un nuovo rapporto di giurisdizione.

Anche la posizione ecclesiale dei fedeli laici è suscettibile di rientrare, contemporaneamente, in una pluralità di rapporti di giurisdizione. La possibilità di avere allo stesso tempo un proprio domicilio e un quasi-domicilio, indicativi ciascuno di un proprio vescovo ed un proprio parroco, poneva da tempo la questione della dualità di giurisdizioni alle quali era sottoposto lo stesso fedele, nonché della doverosa possibilità di scelta tra l'una e l'altra che, in determinati casi, gli si riconosceva (can. 94 CIC'17). A questo genere di concorsi di giurisdizione si sono aggiunti altri, man mano che la legislazione della Chiesa, assieme all'elemento territoriale, che agisce sempre da «elemento di chiusura» del sistema, ha conferito rilevanza delimitativa delle comunità cristiane, a criteri di tipo personale, come la

^{21.} Per il testo di questo genere di convenzione approvato dalla CEI, si veda, nel caso di sacerdoti religiosi, *Notiziario CEI* 1984, pp. 215-219; nel caso di sacerdoti secolari, *Notiziario CEI* 1985, pp. 635-639; in dottrina vedi J.M. RIBAS, *Incardinación y distribución del clero*, Pamplona 1971.

^{22.} L'art. 13 § 1, 1 del Regolamento generale della Curia romana richiede per ciò «il nulla osta del rispettivo Ordinario», nella terminologia di curia significativamente chiamato «ubi maior»; per l'eventuale rientro in diocesi, l'art. 45 § 2 prevede la richiesta del Vescovo accettata dalla Santa Sede o la disposizione della Sede Apostolica, preso contatto col Vescovo competente.



condizione professionale di militare o altre ad essa legate²³, il luogo di provenienza²⁴, e più recentemente ancora le varie forme di convenzione regolate dal diritto canonico, tra le quali spicca quella disegnata dal can. 296 CIC a proposito delle prelature personali.

3. L'INCIDENZA DELLA VOLONTÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

Alcune delle ipotesi indicate presentano la caratteristica propria di riconoscere alla volontà dei soggetti passivi una qualche rilevanza in quanto fattore determinativo —non, ovviamente, come elemento «costitutivo» della giurisdizione stessa, virtualità che, in ultima analisi, riguarda soltanto la *missio canonica*— della giurisdizione stessa dei pastori. Questo accade a proposito della convenzione prevista dal can. 296 CIC, così come in altre ipotesi delineate dall'ordinamento della Chiesa.

Va detto anzitutto, che la questione riguardante l'incidenza della volontà nella determinazione della giurisdizione non è completamente nuova, né è sorta con la nascita delle circoscrizioni personali. Già nella disciplina anteriore al vigente codice di diritto canonico la pluralità di rapporti gerarchici che lo stesso fedele poteva stabilmente intrattenere a motivo della pluralità di domicilio e quasi-domicilio, configurava, come si è detto, una apprezzabile libertà nello scegliere la giurisdizione che si voleva interpellare per ottenere, ad esempio, un qualunque atto di potestà ecclesiastica: possibilità ampiamente sfruttata di recente nei processi per nullità di matrimonio.

La rilevanza giuridica della volontà dei singoli per la costituzione della giurisdizione è stata apprezzata nell'ambito dei rapporti inter-rituali. Per esempio, all'Ordinario degli orientali in Francia —carica che, come è noto, spetta all'arcivescovo di Parigi— è dato riconoscere i gruppi e le associazioni di fedeli latini che vogliono vivere secondo le tradizioni, la spiritualità e la liturgia di una Chiesa orientale²⁵. Un'altro esempio di natura inter-rituale proviene da un recente rescritto *ex audientia* del Segretario di Stato che, in relazione alla licenza richiesta dal can. 112 CIC per il volontario passaggio ad un altro rito, ha stabilito che, trattandosi di latini, la licenza della Santa Sede si presume qualora esista nel territorio una eparchia del rito orientale al quale voglia ascriversi il fedele, se i due vescovi mani-

25. Cfr. Congr. per le Chiese orientali, *Declaration interpretative du decret du 27 juillet 1954*, del 30 aprile 1986, AAS 78 (1986) 784-786.

^{23.} Cfr. S. Congr. Concistoriale, istruzione Sollemne semper, de Vicariiis Castrensibus, del 23 aprile 1951, AAS 43 (1951) 562-565; cost. ap. Spirituali militum curae, del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 481-486.

^{24.} Cf. cost. ap. Exul Familia, del 1 agosto 1952, n. 32, AAS 44 (1952) 649-704; vedi anche S. Cong. Consistorialis, Declaratio del 21 novembre 1966, in X. OCHOA, Leges Ecclesiae III, coll. 5063-5064; motu pr. Stella maris, del 31 gennaio 1997, AAS 89 (1997) 209-216. Si veda in merito il mio lavoro La parrocchia come comunità di fedeli e soggetto canonicamente unitario, in AA.VV., La parrocchia, Studi Giuridici 43, Città del Vaticano, 1997, pp. 21-36.



festano per iscritto il proprio consenso²⁶. I due casi rappresentano, comunque, manifestazioni concrete della rilevanza della volontà nella determinazione della giurisdizione ecclesiastica²⁷.

A prescindere dal fatto —poco studiato in questa prospettiva— che la stessa ordinazione ministeriale dei diaconi e dei presbiteri ha come requisito previo la formale manifestazione per iscritto (previa all'ordinazione, ma ripetuta in seguito, nel corso della liturgia del sacramento) dell'adesione volontaria del candidato al ministero del vescovo, con la corrispondente accettazione da parte del vescovo che lo incorpora al proprio presbiterio, la disciplina posteriore al Concilio Vaticano II ha generalizzato le forme negoziali per costituire un nuovo rapporto giurisdizionale, sia da parte di presbiteri e diaconi che da parte di fedeli laici, mantenendo l'originario rapporto col vescovo di incardinazione o di domicilio.

L'aggregazione di sacerdoti addetti in una diocesi diversa da quella di incardinazione effettuata in base al can. 271 CIC, a cui prima si è fatto cenno, evidenzia un intervento della volontà dei soggetti implicati —i due vescovi a quo e ad quem, oltre al chierico interessato— nel momento costitutivo del nuovo rapporto giurisdizionale: il loro triplice intervento diventa necessario nella misura in cui col nuovo accordo risulta modificata la posizione di tutti i tre soggetti rispetto dell'originario rapporto di giurisdizione. Allo stesso modo, il recente Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti della Congr. per il Clero, prevede che «il diacono, che, per giusti motivi, desidera esercitare il ministero in una diocesi diversa da quella di incardinazione, deve ottenere l'autorizzazione scritta dei due vescovi»²⁸. Uguali regole appaiono nel caso dei fedeli laici (o anche dei religiosi non ordinati) che si recano in circoscrizioni o luoghi di missione: in questi casi —attualmente considerati dal can. 784 CIC— è anche prevista la definizione dei loro diritti e doveri mediante la celebrazione di apposite convenzioni tra i due vescovi e il necessario assenso dell'interessato²⁹.

Diversa è però l'ipotesi delineata dal can. 296 riguardante l'incorporazione di fedeli laici alle prelature personali mediante convenzione. Pur rappresentando un'altra manifestazione di rilevanza giuridica della volontà nella determinazione della giurisdizione ecclesiastica, dev'essere collocata invece in un contesto diverso, sia teologico che giuridico, da quello appena accennato per i territori di missione.

^{26.} Cfr. Segreteria di Stato, rescritto *ex audientia* del 26 novembre 1992, in «Communicationes» 24, 2 (1992) 200.

^{27.} In argomento, vedi di recente il lavoro di T. BLANCO, *La noción canónica de contrato*, Pamplona, 1997.

^{28.} Cfr Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, n. 3, del 22 febbraio 1998, Città del Vaticano 1998.

^{29.} Cfr. S. Congr. di *Propaganda fide*, istr. *Quo aptius* del 24 febbraio 1969, B, 1, AAS 61 (1969) 276-281; S. Congr. per il Clero, *notae dir. Postquam apostoli*, n. 26, del 25 marzo 1980, AAS 72 (1980) 343-364; cfr. anche *motu pr. Ecclesiae Sanctae* I, n. 3 §§ 3-5, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-758. Vedi anche Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli, istr. *Cooperatio missionalis*, del 1º ottobre 1998.



In primo luogo perché il tipo di rapporto che nelle prelature personali presuppone la cooperatio organica indicata dal can. 296 CIC, in riferimento al noto passo del n. 11 della cost. dog. Lumen gentium (che, con una formula precisa e di grande densità teologica segnala in realtà la struttura basica —clerus-plebs— del Popolo di Dio)³⁰, non rientra nell'orizzonte della posizione di «ausiliare laico» (intesa, cioè, come supplenza in ruoli specifici del ministro) nei confronti dell'esercizio ministeriale, così com'è delineata dai documenti poc'anzi menzionati, bensì come il modo di rapportarsi nella Chiesa, senza alcun genere di subalternanze, ma d'accordo alla loro specifica virtualità teologica, il sacerdozio regale e il sacerdozio ministeriale.

Di per se, la previsione del can. 296 CIC per le prelature personali riguarda la costituzione di un nuovo rapporto di giurisdizione, non modificativo di altri preesistenti, e quindi bilaterale anziché trilaterale, nel quale interviene, da un lato, il principio costituzionale gerarchico (poiché la convenzione ha luogo nell'ambito di una comunità gerarchicamente strutturata, al cui capo è preposto un ufficio episcopale dotato di giurisdizione), e dall'altro il principio costituzionale di uguaglianza, perché il nuovo rapporto, pur nel contesto di attività pastorali specifiche della prelatura, non è che una appropriata espressione della compartecipazione sacramentale tra chierici e laici alla missione della Chiesa che emerge in qualunque porzione del Popolo di Dio³¹.

Tuttavia, il carattere bilaterale e non trilaterale della convenzione, oltre ad evidenziare come, in questi casi, la manifestazione di volontà debba riguardare necessariamente ambiti precedentemente definiti di libertà o di autonomia, risulta particolarmente significativo sotto il profilo strutturale proprio delle prelature personali, in quanto mette in evidenza il fatto che questo tipo di circoscrizioni personali devano essere intese come complementari e necessariamente coesistenti con strutture di tipo territoriale³²,. Se si volesse configurare invece una prelatura personale alla stregua, per esempio, di una diocesi personale, in cui i fedeli della prelatura lasciassero di appartenere alla struttura diocesana, non basterebbe infatti una convenzione bilaterale come quella prevista dal can. 296 CIC, dovendo essere richiesto —sulla scia dell'analoga esperienza giuridica che emerge dall'ordinamento della Chiesa— l'assenso del vescovo diocesano che perderebbe la propria giurisdizione sul detto fedele.

^{30.} Sul contesto costituzionale del concetto, nella prospettiva del n. 11 della cost. dog. *Lumen gentium*, vedi J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 108 s.; vedi anche J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 181 ss.

^{31.} La distinta posizione giuridica del fedele laico in un caso e nell'altro non risulta invece rilevata in G. GHIRLANDA, *Significato teologico-ecclesiale della territorialità*, in «Synaxis» XIV/1 (1996) 262; IDEM, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione*, Cinisello Balsamo/Roma, 1990, p. 166.

^{32.} Per es. J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, cit., pp. 308 ss.



4. La natura gerarchica del rapporto delineato dal can. 296.

Non pare, d'altra parte, essere giustificata la tesi che mette in dubbio il carattere gerarchico (in senso strettamente costituzionale) del rapporto che in tali casi viene a delinearsi tra il fedele e l'autorità ecclesiastica costituita nella prelatura. A questo riguardo sono coincidenti tutti gli elementi che l'ordinamento canonico segnala come rilevanti per risolvere eventuali dubbi o deficienze di legge³³: in primo luogo, le norme riguardanti la realizzazione pratica della norma, e secondariamente anche gli altri elementi legislativi o disciplinari dell'ordinamento in cui essa va inquadrata. Anche se la brevità di queste pagine non consente l'analisi particolareggiato dei dati, va anche affermato che l'evoluzione dell'ordinamento canonico nei quindici anni di vigenza del Codice di diritto canonico è stata uniforme nel raffermare il carattere gerarchico delle prelature personali, nonché del rapporto giuridico che in esse viene stabilito nei confronti dei chierici e dei fedeli laici³⁴.

Premesso che il legislatore —seguendo il dettato del motu proprio *Ecclesiae Sanctae* e di altri documenti posteriori³⁵— ha voluto prevedere che i fedeli laici possano intervenire attivamente nelle opere pastorali per le quali la Santa Sede erige una delle suddette prelature (venendo a delinearsi così una specifica funzione episcopale e, quindi, una specifica giurisdizione nella Chiesa), pare necessario ammettere che detto nuovo vincolo risulta costituzionalmente instaurato in un contesto giuridico di natura gerarchica³⁶. E ciò non unicamente perché non si vedrebbe altrimenti la novità della previsione normativa a parola (posto che la possibilità di costituire rapporti di tipo associativo era già presente nell'ordinamento canoni-

- 33. Sostanzialmente, le regole interpretative segnalate dai cann. 16, 17 CIC.
- 34. Penso, per esempio, all'elenco delle circoscrizioni ecclesiastiche contenuto nel testo dei recenti concordati con la Polonia, la Croazia e il Gabon, dove la prelatura personale viene enumerata assieme alle altre, come accade nelle edizioni dell'Annuario Pontificio; anche il n. 25 del «Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri» pubblicato dalla Congr. per il Clero il 31 gennaio 1994, afferma l'esistenza di un proprio presbiterio negli ordinariati militari e nelle prelature personali, istituti che vengono considerati come «strutture pastorali eventualmente esistenti nella diocesi» dal recente «Formulario per la relazione quinquennale», III.4, pubblicato dalla Congr. per i Vescovi (Città del Vaticano 1997); in tale senso, sembra anche eloquente il testo delle costituzioni apostoliche di nomina vescovile dei prelati dell'Opus Dei (cfr. per es., «Ius Ecclesiae» 7 [1995] 799), così come l'erezione di un tribunale proprio nell'unica prelatura personale attualmente esistente, del quale il Tribunale del Vicariato di Roma è stato approvato dalla Santa Sede a norma del can. 1438, 2° CIC come tribunale di appello (cfr. cost. ap. *Ecclesia in Urbe*, art. 40 § 1, dell'1° gennaio 1998, AAS 90 [1998] 177-193).
- 35. Cfr. motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, AAS 58 (1966) 757-787; cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, art. 49 § 1, del 15 agosto 1967, AAS 59 (1967) 885-928; Congr. per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, n. 172, del 22 febbraio 1973, Città del Vaticano, 1973.
- 36. Il che, necessariamente comporta l'appartenenza di questi fedeli al coetus fidelium che rappresenta la prelatura personale. Aymans afferma, invece, che non ha senso parlare in questi casi di incorporazione giuridica alla prelatura personale, ma tale asserzione risulta sprovvista di argomenti e soprattutto non fa i conti con l'insieme dei dati giuridicamente rilevanti in materia emersi negli ultimi quindici anni nell'ordinamento canonico (cfr. W. AYMANS-KL. MÖRSDORF, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici II, Paderborn, 1997, p. 743).



co generale); né soltanto perché i termini di «organica cooperatio» indicati dal can. 296 CIC, segnalano con precisione (a meno che non venga trivializzato il concetto³⁷), il contesto teologico in cui avviene il rapporto costituzionale di gerarchia (vale a dire, il contesto gerarchico proprio della relazione «clerus-plebs»); ma soprattutto perché il contesto gerarchico è quello spettante alla cooperazione dei fedeli cristiani (can. 296 CIC) in una funzione episcopale (in senso ecclesiale proprio), appositamente delineata dalla missio canonica³⁸. Ciò risulta particolarmente evidente se, come avviene nel caso della prima prelatura personale, la realizzazione dell'opera pastorale prefissata è possibile soltanto per mezzo dell'organica cooperazione (nel senso teologico pieno) tra il sacerdozio regale e quello ministeriale, e non si raggiungerebbe invece col solo impegno ministeriale degli appartenenti all'ordine clericale incardinati nella prelatura sulla base dei cann. 265 e 294 CIC³⁹.

Per questo motivo, riterrei legittimo affermare, in termini generali, che la cooperazione organica tra il sacerdozio regale e il sacerdozio ministeriale, intesa, cioè, nel senso costituzionale primario di rapporto tra i sacramenti che instaurano una struttura organica tra i fedeli, se fatta in un contesto episcopale proprio, vale a dire, laddove è stato istituito un potere episcopale, non può non avere natura di carattere gerarchico e delineare in ogni caso una posizione giuridica di giurisdizione⁴⁰.

- 37. A mio modo di vedere, è ciò che accade quando il concetto viene tolto del suo contesto costituzionale, in rapporto al già menzionato n. 11 della cost. dog. *Lumen gentium*: si veda, per es. A. CELEGHIN, *prelatura personale: problemi e dubbi*, in «Periodica» 82 [1993] 129-136.
- 38. Sia nell'ipotesi del can. 296 CIC che in altri casi simili presenti nell'ordinamento della Chiesa, la volontà dei soggetti passivi (dei fedeli laici, in questo caso) non determina, ovviamente, l'indole gerarchica della relazione giuridica: essa serve unicamente ad allacciare il rapporto giuridico stesso (poiché la circoscrizione deve far leva su criteri personali per rendere oggettivi i rapporti intersoggettivi), ma la natura giuridica del rapporto minimamente dipende dal fatto volontario. Ciò che, invece, inerisce nell'indole gerarchica del rapporto derivante è, prima di tutto, la posizione giuridica di gerarchia con cui, nell'ambito dell'attività pastorale su cui versano tali convenzioni, è stata configurata la funzione episcopale del Prelato per mezzo della missio canonica ricevuta dal Capo del Collegio. Il rapporto in se stesso è gerarchico perché così è delineata (dalla missio canonica e dalla norma) la posizione giuridica del Prelato nei confronti dell'attività pastorale che gli viene affidata dalla missione pastorale, e rispetto dei rapporti da allacciare con coloro che intendono compartecipare alla sua carica pastorale. Si veda in tale senso, cost. ap. Ut sit, art. III, cit., nonché Congr. per i Vescovi, Declaratio Prelaturae personalis, n. III, del 23 agosto 1982, AAS 75 (1983) I, 464-468.
- 39. Questo concreto discorso, com'è ovvio, serve soltanto per le prelature personali in cui il «coetus fidelium» sia delimitato per la via convenzionale indicata dal can. 296 CIC: il problema non si pone, invece, quando il «coetus fidelium» risulti definito *ex auctoritate*, nell'atto erettivo della prelatura, stabilendo un rapporto gerarchico.
- 40. Come è noto, il testo redazionale precedente di questo can. 296 CIC parlava di «incorporazione» dei fedeli alle prelature personali. Non ci sono tracce dei motivi che portarono in seguito alla sostituzione del termine «incorporazione» per quello definitivo di «cooperazione organica»: la mancanza di continuità con la riflessione precedente in argomento fa pensare piuttosto ad un cambiamento non sufficientemente maturato e probabilmente condizionato da circostanze contingenti. Tuttavia, ambedue le espressioni risultano intercambiabili, e la seconda, in prospettiva della dottrina del Vaticano II, ha una densità teologica che difetta invece nell'idea, un tanto giurisdizionalista, di «incorporazione».



Questo è comunque il contesto che viene tracciato dalla cost. ap. *Ut sit*, per cui è stata creata la prima, e per il momento l'unica, prelatura personale.

Il compito ecclesiale che svolge la convenzione di cui al can. 296 CIC nelle prelature personali può essere meglio considerato se, quanto meno in ipotesi, si riflette
alla possibilità di adottare una simile convenzione nelle circoscrizioni ecclesiastiche
(le diocesi, per esempio) che hanno già un definito coetus fidelium, perché i propri
fedeli possano impegnarsi alle finalità pastorali della diocesi. In tali circostanze si potrebbe dire che una simile convenzione mancherebbe di senso teologico, proprio
perché il suo oggetto, la cooperazione col vescovo e il suo presbiterio, rappresenta già
un preciso obbligo di qualunque fedele diocesano sulla base del dovere battesimale
di cooperare alla realizzazione della missione di Cristo. Nelle prelature personali, invece, gli impegni generati mediante queste convenzioni (il cui oggetto verrà delineato in armonia con le finalità pastorali per cui viene eretta la prelatura), pur appartenendo allo stesso ordine categoriale degli impegni battesimali —il raffronto è fatto,
com'è ovvio, in prospettiva canonistica—, rappresentano comunque impegni nuovi, distinti specificamente da quelli assunti col battesimo, dovendo, di conseguenza,
essere in qualche maniera manifestati e, quindi, accettati da entrambe le parti.

Proprio questa somiglianza tecnica con gli impegni battesimali (che si muovono in un orizzonte giuridico diverso da quello proprio dei vincoli sacri), pone, a mio giudizio, sulla strada del contesto giuridico adeguato per inquadrare tecnicamente gli obblighi assunti in forza del can. 296 CIC in ambiti personali che, come si è detto prima, erano originariamente spazi di libertà e di autonomia del fedele. Tali spazi di autonomia continuano, in buona misura, ad avere la stessa natura all'interno del rapporto stabilito con la prelatura, convivendo nella posizione giuridica globale del soggetto con nuove situazioni di soggezione, originate dalla convenzione, ma soltanto determinate in forma generica dalle norme: tali situazioni richiedono l'ulteriore concreta determinazione per rappresentare un dovere giuridico concreto (l'assegnazione, per esempio, di una determinata carica). E tuttavia, come si è detto prima, l'operato dai fedeli in detti spazi di libertà è suscettibile di avere rilevanza giuridica quando vengono considerate complessivamente le «intere attività» di impegno cristiano del soggetto.

Nelle prelature personali costituite per determinate opere pastorali, il *coetus* fidelium chiamato a cooperare in detta specifica missione ecclesiastica può essere determinato mediante la via del can. 296 CIC o anche per atto di autorità. La prima prelatura personale che è stata eretta fa leva, come si sa, sul can. 296 CIC per determinare il *coetus fidelium*.

Mediante convenzioni con la prelatura (più concretamente, con il prelato, che la rappresenta, o con un suo delegato), i fedeli laici possono fare propria l'opera pastorale per cui essa è stata eretta dalla Santa Sede, assumendo gli impegni giuridici indicati dagli statuti⁴¹. Nel caso concreto della prelatura della Santa Cro-

^{41.} Nel caso particolare, il n. 27 degli Statuti della prelatura della Santa Croce e Opus Dei, segnala che al momento dell'incorporazione alla prelatura i fedeli si obbligano in una duplice dimensio-



ce e Opus Dei ad una tale partecipazione (nei termini prima indicati) dei fedeli laici nell'opera pastorale della prelatura sottostà, come causa e ragione della convenzione, la condivisione dello specifico carisma ecclesiale (qui è, per forza, richiamato un processo di discernimento⁴²) per cui la prelatura stessa è stata eretta. Ovviamente, tale carisma non sarebbe stato rilevante agli effetti delimitativi per via di convenzione di un proprio coetus fidelium e, quindi, adeguati a sorreggere un rapporto gerarchico di carattere costituzionale, se la Santa Sede, a chi spetta individuare e conformare strutturalmente le comunità cristiane, non lo avesse individuato come specifica necessità pastorale per cui era opportuno erigere una circoscrizione personale. In questo modo —attraverso il nesso carisma-convenzione— risulta oggettivamente individuato il fattore determinativo di questa circoscrizione personale (altrimenti non avrebbe potuto essere costitutivo di giurisdizione), definendosi nel contempo un ambito di giurisdizione di base episcopale.

Tuttavia, anche se la prima prelatura personale si serve della convenzione del can. 296 CIC per determinare il proprio *coetus fidelium*, in prospettiva futura, ritengo che non sarà questa la via più frequente per la costituzione di prelature personali. Come ho già sostenuto altrove⁴³, la configurazione giuridica che delle prelature personali fa l'ordinamento canonico, vale a dire, i quattro canoni codiciali più le restanti norme direttamente o indirettamente concernenti l'istituto, delineano questa struttura in modo abbastanza elastico, lasciando ai rispettivi statuti, concretamente aderenti alle singole necessità pastorali, modellare le caratteristiche strutturali che sono specifiche di ogni prelatura.

Sono, infatti, pochissimi gli elementi contenuti nei cann. 294-297 CIC che riguardano le prelature personali in modo essenziale. Ad eccezione dei tre elementi soggettivi comuni a qualunque circoscrizione ecclesiastica —pastore proprio (il prelato), presbiterio (costituito, ovviamente, da clero secolare) e i fedeli laici—, e della concomitante dipendenza dall'ordinario locale —fattore d'altronde comune a tutte le circoscrizioni personali attualmente esistenti⁴⁴—, saranno gli statuti a precisare per ogni prelatura, con grande elasticità e realistica aderenza alle necessità pastorali, il tipo di attuazione operativa delle previsioni generali di questi precetti.

ne: «1° ad manendum sub iurisdictione Praelati aliarumque Praelaturae competentium auctoritatum, ut fideliter sese impendat in iis omnibus quae ad finem peculiarem Praelaturae attinent; 2° ad adimplenda omnia officia quae secum fert condicio Numerarii vel Aggregati vel Supernumerarii Operis Dei atque ad servandas normas Praelaturarum regentes necnon legitimas praescriptiones Praelati aliarumque competentium auctoritatum Praelaturae quoad eius regimen, spiritum et apostolatum».

- 42. Essendo la «causa», nel senso giuridico, dell'adesione dei singoli alla prelatura, sia il carisma stesso che le sue sequele di esigenze personali (di natura morale), assurgono concretamente alla condizione di elemento previo alla convenzione in se stessa considerata, come si evince dagli Statuti della prelatura della Santa Croce e Opus Dei che trattano della materia in un contesto differente (cfr. ibid. nn. 8-11) a quello della convenzione (cfr. ibid. n. 25).
 - 43. Cfr. J.I. ARRIETA, Le circoscrizioni personali, cit., pp. 231-234.
- 44. L'unica eccezione che si può menzionare a questo riguardo è quella dell'ordinariato argentino per i fedeli orientali (cfr. Congr. per le Chiese orientali, decreto del 19 febbraio 1959, AAS 54 [1962] 49-50).



Per esempio, anche se il can. 295 riconosce al prelato il diritto di erigere un seminario e di incardinare proprio clero nella prelatura, può darsi che, in determinati casi, una tale possibilità non possa essere attuata o risulti meno opportuna. In talune occasioni potrebbe essere più conveniente, come fanno ordinariamente altre circoscrizioni ecclesiastiche, far leva, per esempio, sul clero del territorio, o fare ricorso al clero addetto di cui parla il can. 271 §§ 1-2 CIC, o al clero regolare —previe le necessarie licenze del rispettivo superiore—, per sovvenire, quanto meno in parte, all'attenzione pastorale dei fedeli affidati al prelato, senza che ciò modifichi essenzialmente la natura giuridica della prelatura.

A maggior ragione, la via della convenzione disegnata dal can. 296 perché i fedeli laici possano incorporarsi è soltanto una possibilità attuativa, non essenzialmente caratterizzante la figura stessa delle prelature personali⁴⁵. Penso, infatti, che l'appartenenza di fedeli laici alle prelature personali potrà essere più frequentemente stabilita —con tutta l'elasticità e la varietà richiesta dalle concrete necessità pastorali che pongono i singoli gruppi di fedeli— seguendo la via della determinazione ex auctoritate del coetus fidelium nell'atto costitutivo della circoscrizione da parte del Sommo Pontefice. Le prelature verrebbero così erette relativamente ad un ceppo stabile di fedeli —determinato per la nazionalità, la razza, le circostanze di lavoro, ecc.—, in riferimento ad un ambito geografico, determinato ma variabile per ciascuna —cioè, di carattere nazionale, regionale, continentale, ecc.—, e, infine, con le connessioni strutturali, e anche di tipo patrimoniale, che in ogni caso risultino più opportune.

45. Sulla stessa linea, non credo, neanche, alle possibilità reali di prelature personali costituite soltanto da chierici: l'esperienza giuridica rileva che l'assistenza alle regioni meno provviste di clero viene portata avanti dallo stesso episcopato mediante organizzazioni di base associativa o per accordi diretti tra i vescovi. A queste si potrebbe aggiungere, tuttavia, una ragione ancora più a monte: l'inadeguatezza dei modelli organizzativi propri delle comunità gerarchiche (cioè, gruppi di battezzati gerarchicamente strutturati attorno a propri pastori) per strutturare soltanto l'ordo clericale. Vedi, di recente, J. GARCÍA MARTÍN, La encíclica «Fidei donum» de Pío XII y la dimensión universal del presbítero secular, in «Commentarium pro Religiosis» 79 (1998) 35-71.